

BILANCI 2015

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

Bilanci 2015

La disciplina del bilancio di esercizio è stata interessata da un'importante riforma ad opera del D. Lgs. n. 139/2015. Tuttavia, sebbene le novità introdotte siano entrate in vigore dal **1° gennaio 2016**, le stesse trovano applicazione soltanto nei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dalla richiamata data.

di Antonio Gigliotti

DA SAPERE

Istruzioni Unioncamere per il deposito dei bilanci 2015

Unioncamere in collaborazione con il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ha messo a disposizione sul proprio sito internet, il **manuale operativo 2016** volto a facilitare le società e i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di **deposito del bilancio** oltre che a creare **linee guida** uniformi di comportamento su scala nazionale.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Patent box: 30 giorni in più per integrare i ruling

Impresa - Sabatini ter: domande a partire dal 2 maggio

Lavoro - CU 2016: modalità di rilascio

Scadenze dal 31 marzo al 14 aprile 2016

ADEMPIMENTI

BILANCI 2015

di Antonio Gigliotti

La disciplina del bilancio di esercizio è stata interessata da un'importante riforma ad opera del D.Lgs. n. 139/2015. Tuttavia, sebbene le novità introdotte siano entrate in vigore **dal 1° gennaio 2016**, le stesse trovano applicazione soltanto nei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dalla richiamata data.

Per gli anzidetti motivi:

- il bilancio al **31.12.2015** dovrà essere redatto secondo le norme ante-riforma;
- sarà in ogni caso necessario tener conto delle novità introdotte, per evitare spiacevoli sorprese nei bilanci relativi all'**esercizio 2016**.

PREMESSA

RENDICONTO FINANZIARIO

?	Il D.Lgs. n. 139/2015 prevede la redazione obbligatoria del rendiconto finanziario. Devo allegare al bilancio al 31.12.2015 il rendiconto finanziario?
R	Il principio contabile OIC 10 consiglia la redazione del rendiconto finanziario, ma, con riferimento ai bilanci al 31.12.2015 non possiamo dire che sia prevista l'obbligatorietà dello stesso. Dal prossimo esercizio, con l'entrata in vigore delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015, il rendiconto finanziario diventerà un documento obbligatorio per le società che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

BILANCIO PER LE MICRO-IMPRESE

?	La mia società possiede i requisiti dimensionali per poter essere considerata una micro-impresa. In considerazione del fatto che le novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016, posso depositare il bilancio al 31.12.2015 (nel corso del 2016) senza compilare il prospetto della nota integrativa?
R	Come noto, il Legislatore, nell'introdurre il bilancio per le micro-impresе, ha previsto la sola redazione dello stato patrimoniale e del conto economico, esonerando il redattore dalla presentazione della nota integrativa. La novità trova però applicazione soltanto nei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, ragion per cui i bilanci al 31.12.2015 devono essere sempre presentati

	allegando la nota integrativa.
--	--------------------------------

COSTI DI PUBBLICITÀ E RICERCA	
?	I costi di pubblicità e ricerca possono essere ancora capitalizzati nei bilanci al 31.12.2015?
R	<p>Con il D.Lgs. n. 139/2015 è stata eliminata la possibilità di capitalizzare i costi di pubblicità e ricerca.</p> <p>Come già anticipato le novità troveranno però applicazione soltanto nei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, per cui i bilanci al 31.12.2015 possono ancora presentare tali oneri tra l'attivo circolante, ove siano rispettate le condizioni richiamate dal principio contabile OIC 24.</p> <p>Si consiglia tuttavia di prestare particolare attenzione alle eventuali capitalizzazioni, soprattutto in considerazione del fatto che, ad oggi, non è ancora stata correttamente definita la procedura per l'eliminazione di tali componenti dai bilanci delle società al 01.01.2016.</p>

Le voci di bilancio

Si propone, di seguito, uno schema riassuntivo, contenente le principali indicazioni fornite dai **Principi contabili nazionali**.

Immobilizzazioni materiali	<p>L'art. 2426 c.c. prevede che le immobilizzazioni siano <u>iscritte al costo di acquisto o di produzione</u>.</p> <p>Più precisamente, il valore al quale iscrivere le immobilizzazioni è dato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> > costi di acquisto in senso stretto; > costi accessori di acquisto (costi di progettazione, trasporti, dazi per l'importazione, costi di installazione, costi ed onorari di perizie e collaudo, costi di montaggio e posa in opera, costi di messa a punto, ecc.) > costi sostenuti per portare il cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie perché costituisca un bene duraturo per la società <p>Allo stesso modo, il costo di produzione non comprende soltanto i costi di diretta imputazione ma anche i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione (e fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso).</p> <p>Nel valore delle immobilizzazioni possono essere compresi anche gli <u>interessi passivi capitalizzati</u>.</p> <p>Più precisamente, gli oneri finanziari possono essere capitalizzati quando</p>
-----------------------------------	--

ricorrono tutte le seguente condizioni:

➤ Gli oneri finanziari sono stati effettivamente sostenuti, sono oggettivamente determinabili e non superano il limite del valore recuperabile del bene

➤ Il finanziamento è stato richiesto appositamente per la costruzione del bene (c.d. finanziamento di scopo). Il costo deve infatti essere direttamente imputabile al bene.

Se l'azienda è invece dovuta ricorrere a finanziamenti generici, gli oneri finanziari sono capitalizzabili solo nel limite della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione.

➤ Sono capitalizzabili solo gli interessi maturati sui beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.

A tal proposito è utile precisare che per "periodo di costruzione" si intende il periodo che va dal pagamento ai fornitori dei beni e servizi relativi all'immobilizzazione materiale fino al momento in cui la stessa è pronta all'uso. Se il periodo di costruzione si prolunga per scioperi, inefficienze o altre cause estranee all'attività di costruzione, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo non sono capitalizzati ma sono considerati come costi del periodo in cui gli stessi sono sostenuti.

Laddove ricorrano i presupposti per la capitalizzazione degli interessi la scrittura contabile da effettuare è la seguente:

Interessi passivi (CE)	a	Banca X c/c (SP)	-	-
Fabbricati (SP)	a	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (CE)	-	-

Le immobilizzazioni sono rilevate in bilancio alla data in cui avviene il trasferimento del titolo di proprietà, sia se sono state acquistate a titolo oneroso che nel caso in cui siano acquistate a titolo gratuito.

Tuttavia, se non è trasferita l'intera proprietà o sono poste particolari condizioni, il momento di rilevazione iniziale coincide con quello di trasferimento dei rischi, in considerazione della particolare rilevanza che questo

	<p>assume (si pensi, a tal proposito, ai beni trasferiti con riserva di proprietà).</p> <p>Ai sensi dell'art. 2426 del codice civile, il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in funzione della residua possibilità di utilizzazione.</p> <p>L'<u>ammortamento</u> è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Vi è una differenza notevole tra la disciplina contabile prevista per i beni non utilizzata e quelli obsoleti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - i cespiti temporaneamente non utilizzati devono sempre essere oggetto di ammortamento, - i cespiti obsoleti (e, in generale, tutti i cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo), devono essere iscritti in bilancio al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile, e non possono essere più ammortizzati. </div> <p><u>Devono essere ammortizzati tutti i cespiti, ad eccezione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – dei fabbricati civili che rappresentano una forma d'investimento, i quali possono non essere ammortizzati (se sono ammortizzati, invece, il loro piano di ammortamento risponde alle stesse caratteristiche previste per le altre immobilizzazioni materiali); – dei terreni, che non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione i terreni che hanno un'utilità destinata ad esaurirsi nel tempo (come ad esempio, le cave, e i siti utilizzati per le discariche). <p>Se il valore dei fabbricati incorpora quello dei terreni sui quali insistono, il <u>valore dei terreni deve essere separatamente indicato.</u></p> <p>Le <u>immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</u> sono iscritte in un'apposita voce dell'attivo circolante e non sono ammortizzate (precisazione importante anche ai fini fiscali: vedi disciplina società di comodo).</p> <p>Per tutte gli altri aspetti si rimanda al <u>Principio contabile OIC 16.</u></p>
<p>Immobilizzazioni immateriali</p>	<p>Al fine di poter correttamente individuare il trattamento contabile delle immobilizzazioni immateriali è necessario far riferimento al <u>Principio contabile OIC 24.</u></p> <p>Rientrano tra le immobilizzazioni materiali:</p>

Oneri pluriennali

Costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti, e sono diversi dai beni immateriali e dall'avviamento

Beni immateriali

Diritti giuridicamente tutelati

Avviamento

L'attitudine di un'azienda a produrre utili

Immobilizzazioni in corso e acconti

Costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione di un bene immateriale per il quale non sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto (nel caso di brevetti, marchi, ecc.) o riguardanti progetti non ancora completati (nel caso di costi di ricerca e sviluppo).

ATTENZIONE - A seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. 139/2015 importanti novità hanno riguardato gli oneri pluriennali.

Dal 1° gennaio 2016 (o dagli esercizi infrannuali decorrenti da quella data) i costi di ricerca e pubblicità non potranno più essere capitalizzati.

Nel bilancio al 31.12.2015 si consiglia pertanto di capitalizzare i richiamati costi con particolare attenzione.

Alcune novità riguardano inoltre l'ammortamento dell'avviamento.

Le immobilizzazioni immateriali devono sempre riferirsi a costi effettivamente sostenuti dalla società.

Per tale motivo non può essere iscritta nell'attivo patrimoniale un'immobilizzazione immateriale acquisita a titolo gratuito, sebbene ricorrano tutti gli altri requisiti previsti.

Pur non potendo entrare nel merito dei chiarimenti forniti dall'OIC 24 in tema di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali, si ritiene in questa sede utile ricordare alcune disposizioni codicistiche.

Più precisamente, è utile ricordare che l'articolo 2426 cod. civ. (nella sua formulazione antecedente alla riforma introdotta con il D.Lgs. n. 139/2015) prevede quanto segue: *"5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che*

	<p><u>l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;</u>".</p>
<p>Immobilizzazioni finanziarie</p>	<p>Ai sensi dell'art. 2424 cod. civ., così come modificato dal D.Lgs. n. 139/2015, possono essere iscritte in bilancio, tra le immobilizzazioni finanziarie:</p> <p>1) <u>Partecipazioni</u> - Le partecipazioni possono essere rappresentate da azioni o da quote di partecipazione in società non azionarie o altri enti.</p> <p>Con specifico riferimento alle partecipazioni alle altre imprese, l'art. 2424-bis, comma 2, chiarisce che sono da considerarsi immobilizzazioni le partecipazioni detenute i misura non inferiore a quelle stabilite dall'art. 2359 cod. civ. (ovvero il 10% del capitale sociale delle società quotate e il 20% per le altre società);</p> <p>2) <u>Crediti</u> - Viene generalmente ritenuto che in questa voce debbano essere iscritti esclusivamente i crediti di natura finanziaria, mentre quelli commerciali, indipendentemente dalla durata, debbano essere iscritti nell'attivo circolante.</p> <p>È tuttavia in questa sede da rilevare che il principio contabile OIC n.3 espressamente chiarisce che <i>"i crediti immobilizzati sono quelli che rispondono al criterio dell'utilizzo durevole sancito dal 2424-bis, comma 1. Essi potranno quindi essere sia di natura commerciale, sia finanziaria e la loro scadenza potrà essere sia superiore che inferiore al termine dei 12 mesi convenzionalmente utilizzato per distinguere il breve e medio/lungo termine"</i></p> <p>3) <u>Altri titoli</u> - Rientrano in questa voce residuale, tutti i titoli che, pur essendo ad utilizzo durevole, non possono essere ricompresi nelle precedenti categorie. Si pensi, a tal proposito alle obbligazioni, ai titoli di debito pubblico, ai fondi comuni di investimento</p> <p>5) <u>Azioni proprie</u> - Titoli azionari acquistati dalla stessa società che li ha emessi. Si ricorda, a tal proposito, che il D.Lgs. n. 139/2015 ha profondamente inciso sulle modalità di contabilizzazione dell'acquisto delle azioni proprie.</p> <p>ATTENZIONE - Giova tuttavia di essere rilevato che, per i bilanci al 31.12.2015 trovano ancora applicazione le precedenti disposizioni, ragion per cui non è richiesta l'indicazione delle partecipazioni e dei crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. "imprese sorelle"), così come, al punto 4, continuano ad essere esposte le azioni proprie in luogo degli strumenti finanziari derivati attivi.</p>
<p>Rimanenze e lavori in corso su</p>	<p>Con specifico riferimento alle rimanenze di magazzino, <u>il Principio contabile di riferimento è il principio contabile OIC n. 13.</u></p>

ordinazione

In quest'ultimo è chiarito che le rimanenze di magazzino *“rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società”*.

Le principali tipologie di rimanenze di magazzino sono le seguenti:

- Materie prime;
- Materie sussidiarie e di consumo (materiali usati indirettamente nella produzione);
- Prodotti in corso di lavorazione;
- Semilavorati;
- Merci (beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni);
- Prodotti finiti (prodotti di propria fabbricazione).

Ai sensi dell'articolo 2426, punto 9, Codice civile, le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, o, se minore, al valore di realizzazione desumibile dal mercato.

Al fine di poter correttamente individuare il valore di realizzazione desumibile dal mercato si richiama un'utile tabella riportata nell'OIC 13

Classe di rimanenze	Regola generale del concetto di valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato
Materie prime, sussidiarie che partecipano alla fabbricazione dei prodotti finiti	Costo di sostituzione
Semilavorati Prodotti in corso di lavorazione	Valore netto di realizzo
Prodotti finiti Merci ed altre rimanenze destinate alla vendita	Valore netto di realizzo

Non possono essere compensate le eventuali perdite (voci il cui costo eccede il valore di mercato), con gli utili sperati ma non realizzati (voci il cui il valore di mercato eccede il costo).

Con l'espressione “lavori in corso su ordinazione” ci si riferisce invece ad un contratto per la realizzazione di un bene, una combinazione di beni, o beni e servizi non di serie che insieme formano un unico progetto.

Ai fini della valutazione dei lavori in corso su ordinazione è possibile richiamare due criteri:

- Il criterio della commessa completata;

- Il criterio della percentuale di completamento.

Soltanto il metodo della percentuale di completamento rispetta il principio della competenza economica, in quanto i risultati di commessa sono rilevati negli esercizi nei quali i lavori sono eseguiti.

Pertanto nei lavori in corso su ordinazione si applica il criterio della percentuale di completamento, se:

- > esiste un contratto vincolante tra le parti che definisca le obbligazioni e il diritto al corrispettivo;
- > il diritto al corrispettivo matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti;
- > non sono presenti situazioni di incertezza che rendono dubbia la capacità dei contraenti di far fronte alle proprie obbligazioni;
- > il risultato di commessa può essere attendibilmente misurato.

Il criterio della commessa completata, che, imputando il risultato della commessa nel momento in cui le opere sono ultimate e consegnate genera andamenti irregolari nei risultati d'esercizio, può essere utilizzato solo quando non sono soddisfatte le condizioni di cui sopra, e, quindi, non può essere utilizzato il metodo della percentuale di completamento.

Con riferimento alle commesse di durata inferiore all'anno possono essere utilizzati entrambi i criteri di valutazione, in quanto non si generano andamenti irregolari nei risultati d'esercizio.

È inoltre necessario prestare particolare attenzione agli importi ricevuti dalla società a fronte delle lavorazioni eseguite:

- se il corrispettivo è maturato a titolo definitivo sarà possibile iscriverlo nel conto economico, nella voce A1 "ricavi delle vendite e delle prestazioni.". I corrispettivi sono maturati a titolo definitivo con l'accettazione dell'opera da parte del committente.
- Le fatture emesse per anticipi o acconti generano crediti che sono iscritti nell'attivo circolante, voce CII 1 "verso clienti".
In contropartita, però, non è possibile rilevare il ricavo, in quanto non si tratta di ricavi maturati, ma semplicemente di acconti.
Iscriveremo pertanto la posta tra le passività, nella voce D6 "acconti".

Crediti

I crediti sono accolti nell'attivo patrimoniale sia tra le immobilizzazioni finanziarie (BIII2) sia nell'attivo circolante (CII).

Al fine di poter individuare la corretta collocazione del credito, la soluzione non deve essere trovata nel criterio finanziario (che distingue i crediti in base ai periodi di tempo entro il quale si trasformano in liquidità), ma nel criterio "di destinazione".

Per questo motivo:

- saranno ricompresi nell'attivo circolante i crediti tendenzialmente di origine commerciale;
- saranno ricompresi tra le immobilizzazioni finanziarie i crediti di origine finanziaria.

NOTA BENE - Un'importante precisazione fornita con nella premessa dell'Oic n.15 riguarda le ricevute bancarie (o RIBA).

Il Principio contabile in oggetto correttamente chiarisce che le stesse sono semplici strumenti per l'incasso dei crediti, e non titoli di credito: ecco perché il **trasferimento di ricevute bancarie** non costituisce uno sconto o cessione di credito e, quindi, non consente di cancellare il credito dal bilancio.

I crediti devono essere iscritti al presumibile valore di realizzo.

Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere pertanto rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato "*per tenere conto della possibilità che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali.*"

Nello stanziare i fondi è necessario che venga accantonata una somma ritenuta sufficiente (adeguata ma non eccessiva), nel rispetto del principio di competenza.

Al fine di poter determinare il corretto importo del fondo svalutazione crediti il principio contabile OIC n.15 fornisce due specifici metodi.

- il metodo analitico, con il quale il fondo viene determinato sulla base dell'analisi dei singoli crediti.
- il metodo sintetico, con il quale il fondo viene determinato applicando specifiche formule (ad esempio, una percentuale delle vendite del periodo o dei crediti).

	<p>Questo metodo è ammesso <i>“qualora sia possibile raggruppare i crediti anomali di importo non significativo in classi omogenee che presentino profili di rischio simili”</i></p> <p>ATTENZIONE Dal 1° gennaio 2016, in virtù delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015 è prevista che la valutazione dei crediti sia effettuata al criterio del costo ammortizzato. Tale metodo, però, non dovrà essere utilizzato per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata</p>						
Disponibilità liquide	<p>Tra le disponibilità liquide devono essere iscritte le seguenti voci:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Depositi bancari e postali</td> <td>Disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o a breve termine</td> </tr> <tr> <td>Assegni</td> <td>Titoli di credito bancari esigibili a vista: nazionali (assegni bancari o circolari) o esteri.</td> </tr> <tr> <td>Denaro e valori in cassa</td> <td>Moneta e valori bollati (francobolli, marche da bollo, carte bollate, ecc.)</td> </tr> </table> <p>Il principio contabile OIC 14 chiarisce espressamente che non costituiscono disponibilità liquide: le cambiali in portafoglio, i titoli a breve termine (di Stato o di terzi), i cosiddetti “sospesi di cassa” (ovvero uscite già avvenute ma non registrate in attesa della documentazione necessaria).</p>	Depositi bancari e postali	Disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o a breve termine	Assegni	Titoli di credito bancari esigibili a vista: nazionali (assegni bancari o circolari) o esteri.	Denaro e valori in cassa	Moneta e valori bollati (francobolli, marche da bollo, carte bollate, ecc.)
	Depositi bancari e postali	Disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o a breve termine					
	Assegni	Titoli di credito bancari esigibili a vista: nazionali (assegni bancari o circolari) o esteri.					
	Denaro e valori in cassa	Moneta e valori bollati (francobolli, marche da bollo, carte bollate, ecc.)					
IL BONIFICO ADDEBITATO L'ANNO SUCCESSIVO							
?	<p>In data 31.12.2015 è stato effettuato un bonifico ad un cliente. Il bonifico è stato addebitato sul nostro conto corrente in data 03.01.2016.</p> <p>Dobbiamo rilevare l'avvenuto pagamento nel 2015 o nel 2016?</p>						
R	<p>Come chiarisce il principio contabile OIC 14, devono essere rilevati in contabilità tutti i bonifici disposti entro il 31.12, indipendentemente dal fatto che non siano ancora stati addebitati sul conto.</p> <p>Stesso dicasi per gli assegni emessi: andranno rilevati nel 2015 gli assegni emessi fino al 31.12, anche se non addebitati in banca.</p>						
Le riserve	<p>È possibile distinguere le riserve di utili dalle riserve di capitale</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">RISERVE DI CAPITALE</p> <ul style="list-style-type: none"> ↘ Riserva da soprapprezzo azioni ↘ Riserva da conversione obbligazioni ↘ Riserva di rivalutazione </div>						

RISERVE DI UTILI

- ↘ Riserva legale
- ↘ Riserva statutaria
- ↘ Riserva per azioni proprie
- ↘ Riserva da utili netti su cambi
- ↘ Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto
- ↘ Riserva da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423

È possibile poi distinguere le riserve disponibili e non disponibili e le riserve distribuibili da quelle non distribuibili.

	Posso utilizzarla per l'aumento nominale di capitale sociale?	Posso utilizzarla per la copertura delle perdite?	Posso distribuirla ai soci?
Riserva da sovrapprezzo azioni	SI	SI	Si (ma solo se la riserva legale ha raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale)
Riserva da conversione obbligazioni	SI	SI	SI
Riserva da utili netti su cambi	SI	SI	Solo se l'utile netto su cambi è stato realizzato
Riserva da deroghe ex comma 4, articolo 242, codice civile	SI	SI	NO

	Utili portati a nuovo	SI	SI	SI
	Riserva legale	NO	SI	NO
	Riserva statutaria	È necessario analizzare le disposizioni statutarie	SI È necessario analizzare le disposizioni statutarie	È necessario analizzare le disposizioni statutarie. In mancanza di espressa previsione deve ritenersi non distribuibile
	Riserva per azioni proprie (fino ai bilanci 2016)	VINCOLATA	VINCOLATA	VINCOLATA
	Riserva per azioni o quote di società controllante	VINCOLATA	VINCOLATA	VINCOLATA

Capitale sociale

Senza poter entrare nel merito dei singoli chiarimenti forniti dal Principio contabile OIC 28 in tema di capitale sociale (al quale, peraltro, si rimanda), merita in questa sede di essere richiamata la disciplina della rinuncia al credito da parte del socio.

In forza dell'OIC 28 la rinuncia del credito da parte del socio che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società deve essere trattata contabilmente come un apporto di patrimonio netto. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci trasforma il debito in una posta di patrimonio netto e mai in una sopravvenienza attiva.

Con specifico riferimento al trattamento fiscale previsto per la rinuncia del credito da parte dei soci, giova in questa sede di essere richiamata la previsione di cui all'art. 13, c.1, lettera a) del Dlgs 147/15, la quale, introducendo il nuovo comma 4-bis all'articolo 88 del Tuir, ha stabilito che la rinuncia del socio al credito costituisce sopravvenienza attiva, limitatamente alla parte che eccede il relativo valore fiscale.

A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve

provvedere a comunicare alla società tale valore.

In mancanza della comunicazione richiesta, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero

Il nuovo art. 88, co. 4-bis, Tuir, seppur aggiornato con decorrenza 07.10.2015 trova applicazione soltanto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del D.Lgs. n.147/15.

CHECK LIST

BILANCI 2015

BILANCIO AL 31.12.2015							
<i>Azienda</i>	Codice Azienda: (____)						
<i>Responsabile</i>							
<input type="checkbox"/> Bilancio da redigere in forma ordinaria							
<input type="checkbox"/> Bilancio da redigere in forma abbreviata	Quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non siano stati superati due dei seguenti limiti:						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Attivo dello stato patrimoniale</td> <td style="text-align: right;">4.400.000 euro</td> </tr> <tr> <td>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</td> <td style="text-align: right;">8.800.000 euro</td> </tr> <tr> <td>Dipendenti occupati in media durante l'esercizio</td> <td style="text-align: right;">50 unità.</td> </tr> </table>	Attivo dello stato patrimoniale	4.400.000 euro	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.800.000 euro	Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	50 unità.
Attivo dello stato patrimoniale	4.400.000 euro						
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.800.000 euro						
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	50 unità.						
Criticità emerse da segnalare:	<hr/> <hr/> <hr/>						

	SI	NO	NOTE
SCRITTURE DI ASSESTAMENTO			
Devono essere contabilizzate delle fatture da emettere?			Allegare dettaglio fatture da emettere
Le fatture da emettere rilevate lo scorso anno sono state tutte emesse?			
Devono essere contabilizzate delle fatture da ricevere?			Allegare dettaglio fatture da ricevere
Le fatture da ricevere rilevate lo scorso anno sono state tutte ricevute?			

E' stato deliberato un compenso per gli amministratori nell'anno? E' stato corrisposto?			Indicare i compensi non corrisposti: _____
È stata verificata l'iscrizione TFM degli amministratori?			
Ci sono delle provvigioni ad agenti e rappresentanti da rilevare in bilancio?			
I contributi Enasarco ad agenti e rappresentanti sono stati correttamente rilevati?			
Le ritenute d'acconto operate verso agenti e altri intermediari sono state correttamente contabilizzate?			
È stato correttamente contabilizzato il FIRR maturato a fine esercizio?			
Ci sono altri fondi rischi e oneri da rilevare in bilancio?			Indicare dettaglio:
Le rimanenze iniziali sono state rilevate all'inizio dell'esercizio?			
Le rimanenze finali sono state correttamente rilevate alla fine dell'esercizio? Devono essere rilevate delle rimanenze presso terzi o delle merci in viaggio?			Allegare dettaglio rimanenze
Con riferimento alle rimanenze, devono essere capitalizzati gli oneri finanziari? (verificare rispetto condizioni OIC 13)			
I lavori in corso su ordinazione sono stati correttamente valutati e rilevati in contabilità?			Allegare dettaglio lavori in corso
Le imposte di competenza (Ires e Irap) sono state rilevate alla fine dell'esercizio?			
Ci sono imposte differite/anticipate da			



rilevare?			
Devono essere rilevati dei ratei attivi/passivi?			Allegare dettaglio
Eventuali ratei dell'anno precedente sono stati girocontati?			
Devono essere rilevati dei risconti attivi/passivi?			Allegare dettaglio
Eventuali risconti dell'anno precedente sono stati girocontati?			
È stato girocontato l'utile dell'anno precedente? è stato correttamente destinato alle riserve? (vedi delibera assembleare)			Risultato esercizio precedente: Destinazione:
Sono stati riconosciuti dei contributi alla società (contributi c/esercizio, c/capitale, ecc.)?			
I contratti di leasing sono stati riconciliati con quanto esposto in contabilità?			
Sono stati contabilizzati gli ammortamenti?			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI			
Il libro cespiti è stato aggiornato?			Indicare beni materiali nuovi acquistati dopo il 15.10.2015:
I cespiti in bilancio coincidono con quelli iscritti nel libro cespiti?			
Gli oneri accessori relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali sono stati correttamente imputati al valore del cespite?			
Le immobilizzazioni costruite in economia sono state correttamente			



contabilizzate?			
Ci sono delle immobilizzazioni destinate alla vendita che devono essere iscritte nell'attivo circolante?			
Ci sono degli oneri finanziari da capitalizzare su un'immobilizzazione? (verificare rispetto condizioni OIC 16)			
Sono presenti dei cespiti obsoleti, non più utilizzabili nel ciclo produttivo?			
Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato è stato scorporato?			
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti in bilancio con il consenso del collegio sindacale, ove esistente?			Indicare i costi di impianto e di ampliamento non ammortizzati: _____ Ricorda: Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
I costi di ricerca e sviluppo sono stati capitalizzati nel rispetto del principio contabile OIC 24? (Ricorda: sono capitalizzabili esclusivamente i costi, aventi futura utilità, sostenuti per: ➤ la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo; ➤ lo sviluppo (ovvero l'applicazione dei risultati della ricerca in un piano o in un progetto per la produzione di beni nuovi o sostanzialmente migliorati). Non sono invece capitalizzabili i costi sostenuti per la ricerca di base)			Indicare i costi di ricerca e sviluppo non ammortizzati: _____ Ricorda: Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Attenzione alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015 (“Riforma bilanci”)			
I costi per la ricerca applicata e lo sviluppo sono stati iscritti nell’attivo patrimoniale con il consenso del collegio sindacale, ove esistente?			
I costi di pubblicità sono stati capitalizzati nel rispetto delle previsioni di cui all’OIC 24? (I costi di pubblicità sono capitalizzabili se: ➤ si riferiscono ad operazioni non ricorrenti; ➤ sono relativi ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali.)			Indicare i costi di pubblicità non ammortizzati: _____ Ricorda: Fino a che l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.
Ai fini dell’iscrizione in bilancio dei costi di pubblicità è stato ottenuto il consenso del collegio sindacale, ove esistente			
Sono state contabilizzate tutte le plusvalenze/minusvalenze relative alla cessione dei cespiti ammortizzabili?			
I fondi ammortamento contabilizzati coincidono con le risultanze del libro cespiti?			
I piani di ammortamento civilisti e fiscali coincidono? Ci sono variazioni da riportare in dichiarazione?			Indicare variazioni: 1. Superammortamento (vedi elenco beni acquistati dopo il 15.10.2015 sopra riportato); 2. _____ 3. _____



Durante l'esercizio ci sono state rivalutazioni (leggi speciali)?			
Le manutenzioni straordinarie sono state correttamente contabilizzate?			
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
Le rimanenze sono state valutate in bilancio al minore tra: <ul style="list-style-type: none"> ➤ il costo di acquisto o produzione ➤ e il valore di realizzazione desumibile dal mercato? 			
La valutazione delle rimanenze è stata effettuata autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce (no compensazioni)?			
I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati sulla base al criterio della percentuale di completamento?			Indicare eventuali motivi per i quali è stato utilizzato il metodo della commessa completata:
DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
Il saldo contabile coincide con quello effettivo di cassa?			
Il conto cassa presenta dei valori negativi durante l'anno?			
Ci sono movimenti di cassa di importo pari o superiore a 1.000 euro nel corso del 2015? (ATTENZIONE: Il limite di 3.000 opera soltanto a decorrere dal 2016)			
Ai fini delle norme in tema di circolazione del contante sono state verificate anche le operazioni frazionate? Per i pagamenti rateali è presente un			



accordo tra le parti (esposto in fattura o in separato documento allegato alla fattura)?			
Il conto assegni in cassa coincide con gli assegni effettivamente presenti in cassa?			
Il saldo banca coincide con il saldo esposto sul conto corrente bancario?			Riconciliazione bancaria:
Sono state registrate le competenze liquidate dalla banca in ogni trimestre? Anche il quarto?			
CREDITI			
Il saldo del conto depositi cauzionali è corretto?			
Sono presenti dei clienti in Avere?			
Ci sono crediti in valuta estera ancora in essere al termine dell'esercizio? Devono essere valutati al cambio di chiusura.			
Ci sono crediti che sono inesigibili? → Svalutare crediti			Metodo utilizzato: <input type="checkbox"/> Metodo sintetico <input type="checkbox"/> Metodo analitico. Crediti svalutati:
I crediti sono stati cancellati dal bilancio "quando: a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; oppure b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente			Crediti cancellati:

<i>tutti i rischi inerenti il credito”?</i>			
Il fondo svalutazione crediti è stato utilizzato per coprire le perdite su crediti dell’esercizio?			
Il saldo crediti verso clienti è corretto? Possiamo avere qualche riscontro dai clienti stessi?			
Gli anticipi da clienti contabilizzati sono stati verificati? Le prestazioni/cessioni non sono state ancora effettuate?			
Le ricevute bancarie al sbf sono state correttamente contabilizzate? Il saldo è corretto?			
Ci sono dei crediti verso Erario? Sono giustificati?			
I crediti per acconti versati all’Erario sono stati girocontati alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi?			
Le ritenute a titolo di acconto subite l’anno precedente sono state girocontate ai debiti erariali? Le ritenute dell’esercizio coincidono con le certificazioni ricevute?			
DEBITI			
Il saldo Erario c/lva coincide con le risultanze della dichiarazione annua le lva?			
I saldi fornitori sono corretti? C’è qualche modo di avere un riscontro diretto da parte dei fornitori stessi?			
C’è qualche fornitore in Dare?			
Ci sono dei debiti in valuta estera alla			



data di chiusura dell'esercizio? Valutarli al cambio al 31.12.			
Il saldo Dipendenti c/retribuzioni è corretto?			
Sono state rilevate le retribuzioni differite spettanti ai lavoratori dipendenti (tredicesima e altre mensilità aggiuntive, ferie non godute, permessi, ecc.)?			
Il debito TFR è aggiornato al 31.12.2015?			
Sono stati corrisposti degli anticipi su TFR? Sono stati correttamente contabilizzati?			
Le ritenute effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti sono state tutte contabilizzate?			
Il versamento delle ritenute effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti è stato correttamente rilevato? Eventuali debiti residui in bilancio corrispondono ad importi effettivamente ancora da versare?			
Il debito per mutui passivi rilevato in contabilità coincide con il debito residuo?			
Sono stati correttamente rilevati gli interessi passivi dovuti sui mutui?			
Sono da rilevare eventuali ratei o risconti sugli interessi su mutui?			
CAPITALE SOCIALE E CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Ci sono stati aumenti o riduzioni di capitale? Sono stati correttamente			

contabilizzati?			
I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti riportati in contabilità sono corretti?			
Verificare eventuale perdita dell'esercizio			Segnalare: <input type="checkbox"/> se supera 1/3 del capitale sociale <input type="checkbox"/> se intacca il limite legale

DA SAPERE

Istruzioni Unioncamere per il deposito dei bilanci 2015

tratto da "IPSOA Quotidiano"

Unioncamere e il Consiglio nazionale dei Commercialisti hanno reso disponibile il nuovo Manuale operativo per il deposito dei bilanci al Registro delle imprese, con specifico riferimento alla campagna bilanci 2016. Il documento è finalizzato a fornire uno strumento di ausilio a società e professionisti nell'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio oltre che a diffondere linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.

Unioncamere e il Consiglio nazionale dei Commercialisti hanno messo a disposizione sul proprio sito internet, il manuale operativo 2016 volto a facilitare le società e i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.

Le principali indicazioni

Le principali indicazioni attengono, evidentemente, all'elaborazione in formato XBRL dei documenti che compongono il bilancio. Come è noto, infatti, dal 2010 per il deposito dei bilanci per le società di capitali e cooperative, relativamente agli aspetti legati all'obbligo di redazione del prospetto contabile, va utilizzato il formato XBRL previsto con D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008).

Tale formato, precisa la Guida, ha consentito di arricchire il registro delle imprese con dati di bilancio, la cui qualità è garantita dall'ufficialità del deposito di cui l'impresa è direttamente responsabile e dai sofisticati controlli automatici attivati grazie alla possibilità di elaborare i documenti XBRL.

Si può pertanto asserire che il deposito del bilancio nel formato elaborabile XBRL è da considerarsi come prassi consolidata per le imprese, tenuto conto degli ottimi risultati raggiunti in questi anni di attuazione del decreto. Le Camere di Commercio infatti hanno rilevato una fiducia crescente nello standard, provata dalla riduzione del numero di imprese che hanno ritenuto necessario allegare al file XBRL obbligatorio l'intero bilancio o parte di esso in formato PDF/A.

Al riguardo, il Manuale precisa che il numero di bilanci presentati nei due formati è passato dal 25% iniziale del 2010 al 5,7% del 2015, primo anno di adozione della tassonomia per il bilancio completo di prospetti contabili e nota integrativa. Quest'ultimo dato dimostra che la nuova tassonomia è stata ritenuta soddisfacente nel 94,3% dei casi: solamente nel 5,7% dei casi, infatti, la nuova tassonomia è stata integrata affiancando al file in XBRL la versione PDF/A del documento presentato in assemblea.

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2016 è la versione “2015-12-14”, disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL Italia.

Il bilancio prodotto sarà pertanto completo di prospetti contabili e nota integrativa per il solo bilancio di esercizio nelle due forme, ordinario e abbreviato, mentre, anche per la campagna bilanci 2016, il formato XBRL per il bilancio consolidato sarà limitato ai prospetti contabili secondo la tassonomia versione 2011-01-04. I file d’istanza così generati saranno caratterizzati dall’estensione .xbrl come di consueto.

Il Manuale ricorda che sono attualmente non soggetti al formato XBRL:

- il Bilancio di società estere avente sede secondaria in Italia (Mod. B e cod. atto - 715);
- Il Bilancio sociale (Mod. B e cod. atto - 716);
- La Situazione patrimoniale dell’impresa sociale (Mod. B e cod. atto - 717);
- La Situazione economica e patrimoniale delle società di mutuo soccorso (Mod. B e codice atto - 717);
- Il Bilancio consolidato di società di persone (Mod. B e cod. atto - 721);
- Il Bilancio finale di liquidazione (Mod. S3 e cod. atto - 730).

Il file XBRL non può mai essere omissivo, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa.

Nell’ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia giudicata compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 c.c, il prospetto contabile e/o la nota integrativa in formato PDF/A dovranno essere allegati alla pratica di deposito in aggiunta al file in formato XBRL.

Si ricorda che le tassonomie vigenti, riportando in un unico file informatico tutto il bilancio, comprensivo anche di nota integrativa, consentono di inserire una sola volta nel documento informatico XBRL i dati comuni alle due parti del bilancio, anche se nella sua rappresentazione a video o stampa saranno ripetuti più volte nelle sezioni opportune: si pensi alle celle della nota integrativa che riportano i “valori di bilancio” o di “inizio esercizio” e “fine esercizio”, che potranno essere inseriti una volta soltanto nel file XBRL.

In questo modo le incongruenze tra gli stessi valori del prospetto contabile riportati nelle tabelle della nota integrativa, dovute spesso a banali errori di inserimento dei dati, non si potranno più verificare, assicurando un grado di correttezza del bilancio sempre maggiore, con tutti gli evidenti vantaggi sia per chi redige il bilancio sia per chi ne fruisce.

Si evidenzia che questa versione della tassonomia consente di rendere corrispondente il bilancio in formato XBRL al bilancio approvato in assemblea, riducendo drasticamente la necessità di doppio deposito (prospetto e nota integrativa XBRL e prospetto e nota integrativa in formato PDF/A).

In particolare è possibile, per il bilancio abbreviato, applicare il dettaglio delle riserve della voce A.VII del patrimonio netto nella medesima modalità prevista per i bilanci ordinari.

Se vuoi saperne di più e approfondire le tematiche relative ai bilanci prova Sistema Bilancio e reddito d'impresa l'innovativa soluzione integrata, aggiornata in tempo reale per sapere come redigere il bilancio in maniera corretta.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Patent box: 30 giorni in più per integrare i ruling

Arrivata la proroga per il patent box: limitatamente alle istanze di accordo preventivo presentate dal 1° dicembre 2015 fino al 31 marzo 2016, il termine entro cui può essere presentata o integrata la documentazione è di 150 giorni, in luogo dei 120 giorni previsti in origine. Per avviare la procedura di ruling, i soggetti titolari di reddito di impresa devono inviare alle Entrate apposita istanza in carta libera, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'ufficio. La stessa Agenzia emanerà un successivo provvedimento per introdurre la comunicazione per via telematica.
Agenzia delle Entrate, provv. 23 marzo 2016, n. 43572

Modelli 730 - 4: comunicazione CSO

I sostituti d'imposta che non abbiano ancora comunicato all'Agenzia delle Entrate la sede telematica per la ricezione dei modelli 730-4 possono farlo inviando il modello CSO a partire dal 23 marzo 2016. L'invio sarà possibile fino al 22 aprile 2016. I modelli trasmessi successivamente saranno presi in considerazione a valere sui mod. 730-4 del 2017.
Agenzia delle Entrate, ris. 23 marzo 2016, n. 15/E

Riqualficazione energetica dei condomini

L'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità attraverso le quali i contribuenti possono cedere - ai fornitori che hanno realizzato interventi di riqualficazione energetica sulle parti comuni di edifici - il credito corrispondente alla detrazione per le spese relative a tali interventi, sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Agenzia delle Entrate, provv. 22 marzo 2016, n. 43434

Sanzioni amministrative: nuovi codici tributo

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento - mediante modello F24 - della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge di Stabilità 2013 nell'ambito della disciplina della sospensione della riscossione, a carico dei contribuenti che producono documentazione falsa e il codice tributo per il versamento delle somme a titolo di spese di notifica:

- 8117 - Sanzione amministrativa pecuniaria - art. 1, comma 541, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- 8118 - Spese di notifica.

Agenzia delle Entrate, ris. 22 marzo 2016, n. 14/E

Mod. IVA TR: aggiornato alle nuove aliquote

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello TR, con le relative istruzioni, per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Esso deve essere utilizzato - in luogo di quello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 20 marzo 2015, n. 39968 - a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno 2016, da presentare entro il 30 aprile 2016.

Agenzia delle Entrate, provv. 21 marzo 2016, n. 42623

IMPRESA

Sabatini ter: domande a partire dal 2 maggio

Aprirà il 2 maggio 2016 lo sportello per la Sabatini ter. Le domande di accesso al contributo dovranno essere redatte dalle PMI in formato elettronico ed inviate, complete degli allegati richiesti, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di PEC della banca/società di leasing prescelta fra quelli aderenti alla convenzione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI) del 17 febbraio 2016. Le domande e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti mediante firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore.

Min. Sviluppo economico, circ. 23 marzo 2016, n. 26673

Fondazioni bancarie: accantonamento

Ai fini della redazione del bilancio d'esercizio 2015 delle fondazioni bancarie l'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato, per l'esercizio 2015, nella misura del 20% dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione dell'avanzo di esercizio alla copertura dei disavanzi pregressi.

Min. Finanze, decreto 21 marzo 2016 G.U. 21 marzo 2016, n. 67

LAVORO

Durc on line: modello autocertificazione

Il Ministero del lavoro ha aggiornato il modello con cui i datori di lavoro devono dichiarare l'assenza di cause ostative al rilascio del DURC. In caso di prima dichiarazione presentata in data successiva al 1° luglio 2015, i datori di lavoro sono obbligati ad effettuare una nuova presentazione utilizzando il modello aggiornato. Il modello reso disponibile è in formato pdf compilabile. Una volta compilata, la dichiarazione va trasmessa a mezzo fax, raccomandata, posta elettronica o PEC alla DTL territorialmente competente.

Min. Lavoro, modello autocertificazione

CU 2016: modalità di rilascio

Gli utenti in possesso di PIN, anche ordinario, possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2016 dal sito www.inps.it. Per gli utenti che non possiedono le necessarie dotazioni e le competenze necessarie per la piena fruizione dei servizi online, l'Istituto ha comunque predisposto modalità alternative. La CU può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare.

INPS, circ. 22 marzo 2016, n. 55

AGENDA

Scadenze dal 31 marzo al 14 aprile 2016

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su [Scadenze](#).

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	MARZO 2016	
Giovedì 31	Adempimenti di fine mese	
	Comunicazione integrativa annuale dell'archivio dei rapporti finanziari	
	Comunicazione periodica intermediari finanziari	
	Dichiarazione imposta sulle transazioni finanziarie	
	Modello per la comunicazione della variazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte di enti associativi	
	Pagamento rateale dell'imposta comunale sulla pubblicità	
	Presentazione degli elenchi Intra 12	
	Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Presentazione dichiarazioni dei redditi da parte degli eredi	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP	
	APRILE 2016	
Lunedì 11	Comunicazione alle Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di leasing, locazione e noleggio da parte dei contribuenti mensili	
	Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili	